



## IL TRIBUNALE DI VERCELLI

Rg V 128/24

Il Giudice,

letta l'istanza per la conferma delle misure protettive ex art. 6 e 7 l. 147/2021 avanzata da OXY Srl, rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Scorza;

rilevato la tempestività del ricorso ex art. 7 c. 1 l. 147/2021;

rilevato che la ricorrente dovrà depositare in atti ex art. 6 c. 2 l. cit la dichiarazione pubblicata nella piattaforma telematica circa l'esistenza di misure cautelari o esecutive nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 5 c. 3 lett d) l. cit; che per il resto è stata allegata al ricorso la documentazione richiesta dall'art. 7 c. 2 l. cit.;

### **fissa**

l'udienza del **21 febbraio 2024 ore 12.00** per la comparizione delle parti e dell'esperto avanti a sé, riservandosi di procedere agli atti di istruzione indispensabili ai fini della decisione;

### **ordina**

al ricorrente di notificare senza indugio e comunque nel termine perentorio del 26 gennaio 2024 copia del ricorso e del presente decreto ai creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti o siano intervenuti nei relativi procedimenti nonché gli eventuali destinatari di specifiche misure cautelari formanti oggetto del presente procedimento, mediante gli strumenti telematici e all'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure, in subordine all'indirizzo di posta elettronica non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola cartella, ovvero, nel caso in cui l'utilizzo delle suddette forme sia impossibile, mediante le forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c.

### **ordina altresì**

alla ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto agli interessati per la durata di 15 giorni prima dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet del tribunale di Vercelli;

### **avvisa**

che la notifica del ricorso e del presente decreto deve essere effettuata alla parte personalmente e non ai difensori che la assistono nelle eventuali procedure esecutive o cautelari e che per partecipare all'udienza è necessaria l'assistenza di un difensore;

**ordina**

alla parte ricorrente di depositare telematicamente, almeno due giorni prima dell'udienza, un prospetto riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e il loro esito con la prova delle notifiche effettuate nonché l'integrazione documentale richiesta;

alla parte ricorrente di depositare nel suddetto termine l'attestazione dell'invio al registro delle imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento ex art. 7 c. 1 l. cit.;

all'esperto nominato di depositare, almeno due giorni prima dell'udienza, il parere sull'eventuale reversibilità dello stato di insolvenza e/o dello stato di tensione finanziaria nonché sulla sussistenza di concrete prospettive di risanamento imprenditoriale, risanamento che deve risultare concretamente e ragionevolmente perseguibile, relazionando, in particolare, sullo stato delle trattative dell'eventuale composizione negoziata della crisi, sulle analisi effettuate e sull'attività già svolta, sul risultato del test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento in conformità ai paragrafi 2-4-6- del Documento Allegato del Ministero della Giustizia Ufficio Legislativo al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28.09.2021 di cui al D1 118/2021;

manda

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente e all'esperto.

Vercelli, 18.01.2024

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Gentili